

# ASSOCIAZIONE "LILT PROVINCIALE DI LECCO A.P.S."

Merate Piazza Vittorio Veneto, 1

## Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

In data 30 settembre 2022 alle ore 18,45 presso la sede in Merate Piazza Vittorio Veneto 1, si è tenuta un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "LILT Provinciale di Lecco A.P.S." regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**1° - Adeguamento dello Statuto conforme al D.Lgs. 117/2017, per l'iscrizione al RUNTS, come richiesto dalla Provincia di Lecco – Direzione organizzativa VI – Lavoro e Centri per l'impiego Interventi Sociali e Politiche Giovanili con protocollo digitale Tit. 13 Cl. 3 Fasc. 2022/338 del 19/08/2022;**

Sono presenti alla riunione, personalmente o per delega, i seguenti Associati:

<u>Nominativo</u>	<u>Presenze/Deleghe/Assenze</u>
Villa Silvia	Presente
Limonta Rosalba	Presente
Di Cagno Annamaria	Presente
Rolla Claudio	Presente
Torreggiani Marinella	Presente
Scaccabarozzi Lucia	Presente
Spreafico Sandra	Presente
Motto Paola	Presente
Radaelli Ornella	Presente
Viscardi Alba	Presente
Motta Vilma	Presente
Lissoni Angela	Presente
Corti Emilia	Presente
Pozzi Marilena	Presente
Monti Augusta	Presente
Savini Marinella	Presente
Crippa Albina	Presente
Frigerio Graziella	Presente
Motta M. Carmen	Delega
Gualco Rosamarina	Delega
Pirovano M. Ausilia	Delega
Pozzi Franca	Delega
Fumagalli Maria	Delega
Previtali Laura	Delega



All'Assemblea Straordinaria risultano presenti o per delega n° 24 Associati e viene nominato la Dott.ssa Silvia Villa quale Presidente, la quale constatata la maggioranza richiesta, dichiara valida l'Assemblea e nomina la Sig.ra Limonta Rosalba con funzioni di Segretaria.

Dichiara pertanto aperta l'Assemblea per la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno.

La Presidente informa che le Associazioni e gli Enti che vorranno continuare ad usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore, dovranno adeguare i propri Statuti in conformità al D.Lgs. n° 117/2017.

*SS*      *Lh*

Tale modifica, assume rilevanza in relazione alla possibilità di adottare le modifiche con le maggioranze semplificate, come prevede il D.Lgs 117/2017 ed assumere così la qualifica di Ente del Terzo Settore.

La Presidente inizia a dare lettura dello Statuto nella sua interezza e si sofferma sugli articoli che sono stati modificati.

Al termine della lettura, dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendoci da deliberare ed avendo esaurito l'esame dell'argomento all'Ordine del Giorno, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20,00.

La Segretaria  
F.to Rosalba Limonta

*Rosalba Limonta*

La Presidente  
F.to Silvia Villa

*Silvia Villa*



STATUTO DELLA  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT DI LECCO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

**Articolo 1**

1. E' costituita l'Associazione provinciale di Lecco di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.
2. L'Associazione provinciale è costituita in forma di Associazione senza fini di lucro e di attività sociale.
3. L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "A.P.S." come segue:

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCO – ASSOCIAZIONE DI  
PROMOZIONE SOCIALE

o, in forma abbreviata,

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCO – A.P.S.

**Articolo 2**

1. L'Associazione provinciale ha sede in Merate (LC), in Piazza Vittorio Veneto n. 1.
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

**Articolo 3**

1. L'Associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale Associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

**Articolo 4**

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.  
L'Associazione promuove e attua:



- 
- A. la corretta informazione e l'educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica;
  - B. le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ad agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario ed ambientale;
  - C. le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
  - D. la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
  - E. la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività dell'Associazione;
  - F. gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
  - G. le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione (prevenzione terziaria) e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Nel perseguimento degli scopi l'Associazione collabora e si coordina con:

- A) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientali e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
- B) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
- C) le istituzioni scolastiche, i club, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, l'Università, organi di informazione, social ecc., ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.

La LILT può costituire, nel rispetto della normativa vigente, una Fondazione non avente scopo di lucro per il perseguimento, finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
4. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale della LILT.



5. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art. 5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

6. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

7. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

## TITOLO SECONDO

### Categorie di soci e quota sociale

#### Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, che si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

3. L'Associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Nazionale della LILT.

5. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

6. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

7. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

8. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo Settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente Statuto come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

### **Articolo 6**

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.
2. La qualità di socio è personale, a tempo indeterminato e si perde per:
  - a. dimissioni;
  - b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
  - c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;
  - d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
    - indegnità;
    - atti contrari all'interesse dell'ente.

## TITOLO TERZO Organi dell' Associazione

### **Articolo 7**

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:
  - il Consiglio direttivo provinciale (CDP);
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Presidente provinciale;
  - l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.

### **Articolo 8**

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:
  - nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo Settore;



- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo e se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento come meglio specificato al punto 25 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo il caso previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

#### Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o su notiziario dell'Associazione, oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, eccetera), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell' avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci e



l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

#### **Articolo 10**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

4. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

#### **Articolo 11**

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



### Articolo 12

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

### Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato
4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

### Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

#### **Articolo 15**

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario

#### **Articolo 16**

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (per esempio sms, WhatsApp eccetera) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 17**

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.



## Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
  - a) attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all' art. 2 dello Statuto Nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
  - b) assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto Nazionale;
  - c) approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
  - e) elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
  - f) il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
  - g) il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale de Terzo Settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore;
  - h) il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
  - i) al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.
3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/zerozero).

### **Articolo 19**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397. Comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di Controllo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

## Articolo 20

L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

## Art. 21

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale — in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT — e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. . La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso l'Associazione provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

## TITOLO QUARTO

### Patrimonio - Gestione finanziaria

## Articolo 22

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) con le quote associative versate dai soci che non possono essere cedibili né rivalutabili.



- c) con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d) con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

### **Articolo 23**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all' Organo di revisione contabile e di controllo.  
L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo Settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo Settore.

### **Articolo 24**

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, utilitaristiche e di utilità sociale.
3. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.
4. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

## **TITOLO QUINTO**

### **Decadenza degli organi sezionali**

### **Articolo 25**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti

del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

### Articolo 26

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione provinciale è tenuta, presso la sede amministrativa, a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo Settore nei limiti previsti dalle normative del CDS.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

### Articolo 27

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.
2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.
3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

### Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale della LILT e al Codice per il Terzo Settore.

  
